



Comune di GUALDO CATTANEO

Provincia di (Perugia)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA

COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE

I.R.PE.F

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Tutela dei dati personali.
3	Esenzione.	8	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Disciplina della riscossione.	9	Entrata in vigore.
5	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale IRPEF, relativamente ai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di gualdo Cattaneo. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni nonché in applicazione del DL 216/2023, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di GUALDO CATTANEO, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale con Legge di Bilancio n.213 del 30.12.2023, e precisamente.

Scaglioni di reddito vigenti dal 01.01.2025	Aliquote Add.le Comunale all'Irpef
Contribuenti con reddito imponibile fino ad Euro 28.000,00	0,73%
Contribuenti con reddito imponibile da Euro 28.000,01 fino ad Euro 50.000,00	0,77%
Contribuenti con reddito imponibile oltre Euro 50.000,00	0,80%

2. La giunta, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel Portale del Federalismo o sul sito che verrà indicato da normativa successiva al presente Regolamento senza necessità di adeguamento del medesimo Regolamento.

Art. 3
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale comunale Irpef non è dovuta se il reddito complessivo imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 (diecimila).

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al Comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne

possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6 **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 7 **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8 **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2025 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.